

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3056}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, SANZA, DEL MESE, PATRIA, SANGALLI,
BIANCHINI, RINALDI, FALCIER, MELELEO, SARETTA**

Presentata il 18 luglio 1985

Norme concernenti la valutazione di anzianità del personale della Polizia di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, meglio nota come « riforma della Polizia », è stata sancita e attuata, principalmente, la trasformazione del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza in Polizia di Stato.

L'ingegneria della legge, complessa come la stessa materia che si è dovuto disciplinare, la sicurezza pubblica, non ha potuto ben recepire e non ha predisposto taluni strumenti idonei a regolare situazioni particolari riflettenti il personale del disciolto Corpo.

Tali carenze, allora comprensibili, oggi certamente da sanare, hanno compor-

tato disuguaglianze e disparità di trattamento che, sebbene riferite, per quanto si va a proporre, a modestissima aliquota di ex ufficiali non debbono essere trascurate ma assunte in linea di principio.

L'articolato, che si propone a rettifica della legge n. 121 del 1981 e conseguenti decreti delegati, si prefigge lo scopo di rendere più equa la disciplina di due particolari settori:

la valutazione di anzianità;

il passaggio nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Valutazione di anzianità. — Differentemente da quanto avviene nel settore dell'impiego pubblico e privato, non è stata prevista, per gli ex ufficiali già provenienti dai sottufficiali, reclutati a norma dell'articolo 3, terzo comma, della legge 9 giugno 1964, n. 405, una valutazione del servizio prestato anteriormente alla nomina a tenente in spe del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 36, primo comma, punto X), numero 19 della legge n. 121 del 1981, stabilisce che l'anzianità di servizio prevista per l'inquadramento nelle varie qualifiche del ruolo direttivo, per ufficiali provenienti dai ruoli ordinari, va determinata dalla data di nomina al grado di tenente in spe.

La cennata previsione non tiene in alcun conto il servizio svolto precedentemente alla nomina a tenente e che per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali si aggira in media sui dieci anni.

In assenza di una precisa disposizione di legge che possa far salvi in una giusta misura i citati periodi di servizio, i predetti ex ufficiali si vedono equiparati a tutti gli effetti a quei colleghi che hanno conseguito la nomina a tenente sotto la medesima data senza, però, avere gli stessi precedenti di servizio.

Tale ingiustificata disparità di trattamento verrà ad evidenziarsi maggiormente con l'approvazione dell'atto Senato n. 56, comunicato alla Presidenza il 27 luglio 1983, approvato dal Comitato ristretto della prima Commissione del Senato nel luglio 1984, il quale in apposito articolo prevede il recupero delle anzianità pregresse con richiamo espresso dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Detto articolo 41 però, valuta solo le anzianità acquisite nella carriera « immediatamente inferiore ».

Poiché carriera « immediatamente inferiore » alla direttiva è quella di « concetto », l'articolo citato produrrà i seguenti effetti:

le ex assistenti del Corpo di polizia femminile confluite nella polizia di

Stato e i neo ispettori (carriere di concetto), a seguito di un eventuale passaggio nella carriera direttiva vedrebbero fatte salve le anzianità maturate nella precedente carriera;

i citati ex ufficiali, poiché provenienti dai sottufficiali, carriera esecutiva e, dunque, non « immediatamente inferiore » a quella direttiva, si vedrebbero ancora una volta penalizzati.

È auspicabile, pertanto, che ai predetti ex ufficiali sia finalmente resa giustizia riconoscendo loro il servizio svolto per almeno un decennio. Ciò li metterebbe su un piano di equità sia rispetto agli altri pubblici impiegati, sia rispetto agli appartenenti alla stessa Polizia di Stato.

Si tratta peraltro di un ristrettissimo numero di funzionari (12) per cui, tale riconoscimento non comporterebbe allo Stato che irrilevanti oneri finanziari.

Passaggio nel ruolo ad esaurimento. — Con la legge 121 del 1981 e con i conseguenti decreti delegati, sono stati previsti ed attuati dei ruoli ad esaurimento nei quali far transitare, d'obbligo o volontariamente, gli appartenenti a varie categorie di personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo di Polizia femminile.

La previsione di siffatta opzione, come ampiamente documentato, è stata fatta, in particolare, per tutti gli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, esclusa una ristretta fascia di ex ufficiali provenienti dal ruolo ordinario.

Riguardo a questi ultimi, la scelta è stata resa possibile solo se l'ufficiale rivestiva almeno il grado di tenente colonnello.

Sfuggono e non si giustificano i motivi della preclusione a fronte della vasta gamma di personale, di qualunque grado, età e *status*, che ha potuto godere di una tale facoltà o che è stato iscritto nei ripetuti ruoli *ope legis*.

L'appartenenza al ruolo ad esaurimento comporta il mantenimento della pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gressione di carriera e dei limiti di età già previsti per il disciolto Corpo ma non comporta la svolgimento di funzioni diverse da quelle stabilite per gli altri appartenenti alla Polizia di Stato.

Non appare quindi giustificata la limitazione, posta peraltro esclusivamente a danno di taluni ufficiali.

Pur proponendo una sanatoria, si è avuta cura di non apportare sconvolgi-

menti nell'assetto dei ruoli già attuato chiedendo il riconoscimento del diritto di opzione solo per quegli ex ufficiali che, per avere già maturato nove anni e sei mesi di anzianità, potrebbero essere iscritti, a domanda, nell'unica qualifica di vice questore aggiunto prevista nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per la progressione in carriera, viene considerato come svolto a tutti gli effetti nella carriera direttiva, il servizio prestato nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dagli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reclutati a norma dell'articolo 3, terzo comma, della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Agli stessi fini ed effetti di cui al precedente comma, il servizio comunque prestato dai predetti ufficiali nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente alla data di nomina al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo è valutato per metà.

I servizi indicati nei primi due commi sono cumulabili.

Le integrazioni di anzianità da conferire ai sensi del secondo comma sono attribuite, retroattivamente ai soli effetti giuridici, dalla data di nomina al grado di tenente.

ART. 2.

Agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati a norma della legge 9 giugno 1964, n. 405, esclusi dalla previsione di cui all'articolo 36, primo comma, punto X), numero 24), della legge 1° aprile 1981, n. 121, è riconosciuta la facoltà di transitare, a domanda, nel ruolo ad esaurimento dei commissari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, qualora siano in possesso di una anzianità di servizio nella carriera direttiva, salvo le integrazioni di anzianità di cui al precedente articolo 1, di almeno nove anni e sei mesi.

L'inquadramento nel predetto ruolo ad esaurimento avviene con la qualifica cor-

rispondente all'anzianità posseduta, secondo quanto previsto dalla tabella di equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli del personale delle altre forze di polizia, allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sostituita dalla tabella C allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

L'iscrizione nel ruolo ha luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e, salvo le eccezioni prodotte dal riconoscimento delle anzianità di cui all'articolo 1, conservando il precedente ordine di ruolo, nonché l'anzianità di qualifica.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è inserito il seguente comma:

« Il numero delle promozioni da conferire al personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 19 deve essere proporzionato al numero degli iscritti secondo equa ripartizione con il personale che espleta funzioni di polizia non iscritto nei ruoli ad esaurimento.

Le aliquote di promozioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono ritenersi aliquote minime ».

ART. 4.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli conserva le funzioni già previste per i corrispondenti gradi del passato ordinamento e svolge, altresì, quelle di pari livello previste dalle vigenti disposizioni

per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento assume le denominazioni di cui al precedente ordinamento militare ed ha diritto alle ricompense individuali previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 938 ».

ART. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, contenuta nella legge 1° aprile 1981, n. 121 e nei relativi decreti di attuazione.